

**Comune di Latina  
Dott. Guido Nardone**

**p.c. Prefetto di Latina  
Dott. Antonio D'Acunto**

Oggetto: opera pubblica "metrotranvia leggera di Latina"

Egregio Commissario,

dallo studio dei documenti inerenti alla cosiddetta "Metrotranvia Leggera" che dovrebbe essere costruita a Latina, questo Comitato ha riscontrato degli elementi che potrebbero invalidare l'intero procedimento, in pratica una terza via rispetto alle due, entrambe estremamente onerose, che si evincono dal parere *pro veritate* prof. avv. Cardì, nel merito del quale ci riserviamo di produrre nel prossimo futuro opportune controdeduzioni.

I passaggi effettuati dal Comitato Metro Bugia sono basati su:

- atti amministrativi
- giurisprudenza
- diritto

e si possono riassumere nei seguenti 3 sintetici punti:

**PUNTO A) - ATTI AMINISTRATIVI:**

- 1) 27-7-2006: viene aggiudicato il bando all'allora "raggruppamento" Metrolatina con delibera dirigenziale (prot. 178). Il bando presenta in allegato una serie di documenti tra cui la convenzione.**
- 2) Seguono delle comunicazioni e degli accordi orali tra il RUP di Latina e Metrolatina.
- 3) 15-11-2006: la Sacaim, una delle società del suddetto raggruppamento, propone degli "emendamenti" alla convenzione (prot. 112404).
- 4) 17-1-2007: viene protocollata all'ufficio grandi opere e infrastrutture del Comune di Latina una nuova convenzione della Sacaim (prot. 1177).
- 5) 18-1-2007 la Giunta Comunale di Latina con delibera n. 12/2007 avente oggetto l'affidamento definitivo al promotore, approva la nuova convenzione che entra a far parte della delibera come allegato (All.1: comparazione protocolli di convenzione).**
- 6) 19-2-2007: Nota Metrolatina spa (prot. 26029 del 12.3.2007).

- 7) 7-3-2007: incontro tra il RUP, i legali di Metrolatina e i rappresentanti degli istituti di credito finanziatori che rappresentano *"l'ulteriore necessità di allineare il PEF alla nuova convenzione modificata"*.
- 8) 9-3-2007: Nota Metrolatina spa (prot. 26029 del 12.3.2007) in cui si chiede di *"apportare ulteriori miglioramenti integrativi allo schema di convenzione, utili per una migliore interpretazione della stessa e per il suo opportuno coordinamento con la documentazione ad essa allegata"*.
- 9) 10-4-2007: Nota Metrolatina spa (prot. 37389 dell'11.4.2007) in cui si trasmette *"la documentazione revisionata per le necessarie approvazioni da parte della Giunta, propedeutiche alla firma della convenzione"*.
- 10) 13-4-2007: Nota Metrolatina Spa (prot. 38619 del 16.4.2007) in cui si ritrasmette *"la documentazione revisionata per le necessarie approvazioni da parte della Giunta, propedeutiche alla firma della convenzione"*.
- 11) 18-4-2007: parere Laura Martiniello (consulente aspetti economici finanziari) (prot. 40218 del 8.4.2007).
- 12) 18.4.2007: parere Giovanni Pascone (prot. 40209 del 19.4.2007).
- 13) 19.4.2007: incontro con Metrolatina per *"valutare le criticità del PEF e della Convenzione"*.
- 14) 20.4.2007: Metrolatina trasmette nuovo schema aggiornato convenzione e PEF (Prot. 41522 del 23.4.2007).
- 15) 23.4.2007: altro parere Laura Martiniello.
- 16) 7.5.2007 incontro Metrolatina - Tagliatela (Segretario Generale).
- 17) 8.5.2007 Metrolatina trasmette nuovo schema aggiornato convenzione e PEF.
- 18) 9.5.2007 parere "conclusivo" Giovanni Pascone.
- 19) 11.5.2007 primo incontro tra Tagliatela (Segretario Generale) Quirino Volpe (Dirigente Servizio Bilancio) e Lorenzo Le Donne (RUP) con Metrolatina (avv. Angelo De Angelis).
- 20) 16.5.2007 secondo incontro tra Tagliatela (Segretario Generale) Quirino Volpe (Dirigente Servizio Bilancio) e Lorenzo Le Donne (RUP) con Metrolatina (avv. Angelo De Angelis).
- 21) 17.5.2007 Metrolatina trasmette nuovo schema convenzione *"comprensivo degli ulteriori aggiustamenti"* (Prot. 50189).
- 22) 12.7.2007 terzo incontro tra Tagliatela (Segretario Generale) Quirino Volpe (Dirigente Servizio Bilancio) e Lorenzo Le Donne (RUP) con Metrolatina (avv. Angelo De Angelis).
- 23) 26.7.2007 Metrolatina trasmette ulteriori *"emendamenti e rivisitazioni"* (Prot. 74798 del 30/7/2007).
- 24) 19-9-2007: la Giunta Comunale di Latina con delibera n. 511/2007 avente oggetto "adeguamento testo convenzione ed elaborati connessi - variazione di**

**bilancio” approva una nuova variante di convenzione, a cui segue relativo contratto rep. 65863 del 24/9/2007.**

Preso atto che nella ultima delibera n. 511/07, che va a modificare a sua volta la convenzione riapprovata dalla Giunta in data 16-1-2007 ripresentata dalla Sacaim, vengono apportati “miglioramenti, revisioni, aggiustamenti, emendamenti, **integrazioni sostanziali** agli articoli 1, 2, 3 punto g, 7 punto j e m, 17,18,19,21,25,26” (All.2: stralcio della delibera di Giunta n. 511/07).

Non si sente la necessità in questa sede di documentare come l’ampio lavoro di susseguenti modificazioni temporali in merito alla convenzione e al PEF ha contribuito in maniera sostanziale all’aggravarsi delle condizioni contrattuali a scapito del Comune di Latina di cui siamo oramai tutti al corrente (per gli approfondimenti del caso vedasi anche all.3: presentazione conferenza Metro Bugia del 5/10/2010).

Ciò perché le condizioni su cui si è pervenuti all’aggiudicazione non sono modificabili sia in aumento che in diminuzione, in quanto in ogni caso si violerebbero norme imperative ed inderogabili sulla capacità contrattuale dell’ente con conseguente nullità del contratto posto in essere ed inidoneità di esso a produrre effetti (cfr. Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6281 del 13 novembre 2002 – all.4).

E’ quasi superfluo far notare come generalmente l’amministrazione di turno potrebbe essere spinta da ragioni di interesse collettivo al tentativo di veder modificare le condizioni a proprio vantaggio dopo l’aggiudicazione e non viceversa, essendo questo contrario anche ai valori costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Tutto ciò premesso il punto A, il Comitato Metro Bugia non fa altro che registrare quanto impresso negli atti amministrativi su esposti, e cioè che sono avvenuti dopo l’aggiudicazione del bando numerose e sostanziali modifiche alla convenzione e al PEF posti a base di gara.

**PUNTO B) - GIURISPRUDENZA:**

Il Consiglio di Stato si è espresso numerosissime volte in merito alla procedura di gara. Per cospicua e costante Giurisprudenza: *“Sono invalidi gli accordi con il contraente privato che contemplino diritti od obblighi diversi da quelli sanciti con l’aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto. Infatti con la cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni del contratto, l’Ente procedente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale già instaurato - che resta inderogabilmente regolato dallo schema*

approvato con l'indizione della gara - e, quindi, la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale, **con conseguente invalidità di accordi di tal fatta**". In tal modo recita la sentenza del Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4167 del 14 luglio 2003, ma le sentenze dello stesso tenore sono numerosissime (ad es. cfr. Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6281 del 13 novembre 2002; Consiglio di Stato n. 1158 del 5/6/1996; Consiglio di Stato n. 2435 del 20/4/2000; Consiglio di Stato, sez. 5a, - all.4), tra cui persino l'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Adunanza Commissione Speciale n. 1084 del 12 ottobre 2001 - all.4).

Sarà bene far notare come anche il Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie, si è da tempo espresso al riguardo (cfr. circ. 12727 del 15/11/2001) negando la possibilità di rinegoziare l'offerta in un momento successivo all'aggiudicazione ponendosi ciò in palese contrasto con la razionalità della disciplina legislativa in materia di controllo del fenomeno delle offerte anormalmente basse, introduce pericolosi elementi distorsivi della libera concorrenza, ed in definitiva, si concretizza in un'ingiustificata lesione dei principi comunitari della *par condicio* tra i concorrenti e della trasparenza dell'azione amministrativa, invitando le amministrazioni interessate ad uniformare la propria condotta ai principi espressi così come confortati dall'avallo del Consiglio di Stato.

E' noto inoltre che, oltre alle violazioni di norme imperative a cui fa riferimento la giurisprudenza italiana, in sede comunitaria, qualsiasi negoziazione, anche nella fase successiva all'aggiudicazione con il candidato risultato aggiudicatario, va considerata illegittima, **in violazione dei principi comunitari sovranazionali in materia della par condicio con conseguente nullità dell'atto stipulato.**

Tutto ciò premesso il punto B, il Comitato Metro Bugia non fa altro che riportare quanto sancito in maniera inequivocabile dalla Giurisprudenza e dal diritto nazionale e comunitario.

### **PUNTO C) - DIRITTO:**

Per diritto la nullità di natura amministrativa opera "ipso iure", rende invalido l'atto stesso determinandone l'insanabilità oltre a determinarne l'inabilità a produrre gli effetti per cui era stato posto in essere.

Quindi l'atto amministrativo nullo è inefficace di diritto, inesistente e insanabile.

Tutto ciò premesso il punto C, il Comitato Metro Bugia non fa altro che prendere atto del significato e delle conseguenze in diritto della nullità amministrativa di un atto.

Tutto ciò considerato, Le chiediamo di voler verificare la correttezza dell'esposizione relativa ai punti concatenati A, B e C, in particolare sulla correttezza di quanto riportato negli atti amministrativi di cui al punto A), sulla correttezza di quanto sancito nelle varie pronunce del Consiglio di Stato di cui al punto B) e sulla correttezza di quanto previsto dal diritto amministrativo di cui al punto C) e, nel caso non rilevasse incongruenze nei passaggi effettuati, mettere immediatamente in atto tutte le necessarie azioni previste dalle Legge per i casi di tal specie in Autotutela della Pubblica Amministrazione.

Con osservanza.

Latina, 11/10/2010

Allegati:

- All.1: comparazione protocolli di convenzione
- All.2: stralcio della delibera di Giunta n. 511 del 19/9/2007
- All.3: presentazione Power Point conferenza Metro Bugia del 5/10/2010 (formato digitale)
- All.4: Consiglio di Stato - Sentenze varie

**COMITATO METRO BUGIA**  
**Pres. ing. Massimo de Simone**



Convenzione del marzo 2005 (allegata al bando)

ALLEGATO ALLA PROPOSTA/  
DELIBERA/DETERMINAZIONE  
N° 21/2006 DEL 22/03/2006

1

<b>COMUNE DI LATINA</b>	<b>TRANVIA LEGGERA SU GOMMA</b>								
<small>Promotore:</small> <b>RAGGRUPPAMENTO METROLATINA</b>	<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>								
	<b>BOZZA DI CONVENZIONE</b>								
<small>Progettazione e Coordinamento:</small> <b>MDM</b> Ingegneria S.r.l. <b>DPS</b> Ingegneria <small>Ing. Luigi Morelli    Ing. Sergio De Paulis</small> <small>Ing. Sandro Perfetto    Ing. Enrico Marcantonio</small>	<small>Scala</small> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">n°</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Proposta</td> <td style="text-align: center;">Marzo 2005</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	n°	Data	Proposta	Marzo 2005				
n°	Data								
Proposta	Marzo 2005								

Convenzione del 17-1-2007 (allegata a Delibera n.12 del 18/1/07)

SCHEMA DI CONVENZIONE

ALLEGATO ALLA PROPOSTA/  
DELIBERA/DETERMINAZIONE  
N° 1177 DEL 28/12/2006

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N° 12 del 18/01/2007

A

**COMUNE DI LATINA**  
 UFFICIO GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE

17 GEN 2007

**ARRIVO**

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE  
 DI COSTRUZIONE E GESTIONE  
 DEL 1° E 2° LOTTO DELLA TRAMVIA DI LATINA

3

S.A.C.A.I.M.  
 S.p.A. Componenti Armati Ing. Mantelli  
 IL PROCURATORE INCARICATO  
Geom. Armando Di Latta

# SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 511/2007 del 19/09/2007

**OGGETTO:** PROJECT FINANCING PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA METROTRAMVIA - LINEA 1 E LINEA 2 - ADEGUAMENTO TESTO CONVENZIONE ED ELABORATI CONNESSI - VARIAZIONE DI BILANCIO

L'anno duemilasette il giorno diciannove del Mese di Settembre presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale,

## LA GIUNTA

1	ZACCHEO ON. VINCENZO	Sindaco	S
2	GALARDO MAURIZIO	Vice Sindaco	S
3	CALVI ALESSANDRO	Assessore	S
4	CREO BRUNO ERNESTO	Assessore	S
5	DI GIROLAMO MARINO	Assessore	S
6	FANTI PATRIZIA	Assessore	S
7	FRAGIOTTA PAOLO	Assessore	N
8	GALETTO STEFANO	Assessore	S
9	GATTO MARCO	Assessore	S
10	GUERCIO MAURIZIO	Assessore	S
11	PALUMBO FELICE	Assessore	S
12	ROSOLINI MASSIMO	Assessore	S
13	TIERO ENRICO	Assessore	S

**PRESIEDE IL P ZACCHEO ON. VINCENZO**

**ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE TAGLIALATELA AVV. MARIO**

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dott.Ing. Lorenzo Le Donne, Responsabile dell'Ufficio Grandi Opere e Infrastrutture circa la regolarità tecnica (art. 49 - D.Lgs n.267/2000);
- Visto il parere favorevole motivato: dando atto che l'Amministrazione dovrà provvedere ad indicare nei prossimi Bilanci d'Esercizio quanto raccomandato prudenzialmente dai Revisori dei Conti, del Dott. Quirino Volpe, Responsabile del Servizio di Ragioneria, circa la regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs n.267/2000);

Richiamata la propria delibera n. 12 del 18.01.2007 con la quale è stato deciso di aggiudicare in via definitiva al Raggruppamento di Imprese Metrolatina, già nominato promotore con il provvedimento di GM n° 551/2005 del 07/09/2005, la concessione, in project financing, relativa alla progettazione, realizzazione e gestione della metrotranvia leggera di superficie di Latina - Linea 1 e Linea 2;

Dato atto che con il medesimo provvedimento è stata riapprovata la bozza di convenzione, condivisa tra le parti, ed i relativi capitolati prestazionali;

Preso atto che con atto rep.n.112994, racc.n.26724, del 27 febbraio 2007, a firma del notaio Francesco Cardiani di Venezia-Mestre, il raggruppamento nominato promotore ha costituito una società per azioni denominata "Metrolatina Spa" con sede legale nel comune di Latina.

Vista la corrispondenza intercorsa con il soggetto promotore e le note del 19.02.2007 e successiva del 9 marzo 2007, allegata sub.A), della Metrolatina Spa, anticipata a mezzo fax, ed acquisita in atti con prot.n.26029 del 12.03.2007, con la quale la soc.Metrolatina ha chiesto di apportare ulteriori miglioramenti integrativi allo schema di convenzione, utili per una migliore interpretazione della stessa e per il suo opportuno coordinamento con la documentazione ad essa allegata;

Dato atto che con la sopracitata nota del 19/02/2007 la società ha rappresentato la necessità di precisare in forma circostanziata le modalità di erogazione del contributo regionale e di allocazione del contributo pubblico non assentito dal finanziamento CIPE pari a € 2.342.000,00;

Preso atto che la Metrolatina spa ha trasmesso, in data 11.aprile 2007, giusta nota acquisita in atti in pari data con il prot.n. 37389, la documentazione revisionata per le necessarie approvazioni da parte della Giunta, propedeutiche alla firma della convenzione;

Visti, i pareri espressi dal Avv. Prof.Giovanni Pascone in data 18.04.07 acquisito in atti con prot.n.40209 del 19.04.07 e dalla dott.ssa Laura Martiniello, consulente per gli aspetti economici e finanziari, in data 18.04.07 acquisito in atti con il prot.n. 40218 - Allegati sub B1), e B2);

Considerato che a seguito dei pareri espressi dagli advisors dell'ente, in data 19.04.2007 su sollecitazione del Rup, si è svolto un incontro con i rappresentanti del raggruppamento e gli advisor della amministrazione, durante il quale sono stati esaminati, e valutate, tutte le criticità emerse dall'esame condotto dai consulenti dell'amministrazione, con particolare riferimento al contenuto della Relazione Illustrativa allegata al Piano Economico e Finanziario (allegato sub C) e dell'art.25 dello schema di convenzione;

Considerato che, successivamente a tale incontro, la soc.Metrolatina con nota acquisita in atti in data 23.04.2007 prot.n. 41522 ha trasmesso il nuovo schema di convenzione e la Relazione illustrativa al PEF corretta, ed in data 8.5.2007 ha provveduto a rimettere lo schema aggiornato della convenzione a seguito dell'incontro avvenuto con il direttore generale dell'ente in data 7.5.2007;

Visto il parere conclusivo espresso dalla dott.ssa Laura Martiniello, acquisito in data 23.04.2007, sulla riformulazione dell'art.25 lett.a;(Allegato sub D)

Visto il parere conclusivo espresso dal Prof.Av. Giovanni Pascone, acquisito in data 9.5.2007, sullo schema di convenzione rivisitato (All. sub E);

Comune di Latina -- Atti Deliberativi -- Comune di Latina -- Atti Deliberativi

Preso atto che il contenuto dello schema di convenzione è stato ulteriormente revisionato, nel corso delle riunioni istruttorie per la redazione del presente provvedimento, da parte del Segretario-Direttore Generale dott. Mario Tagliatela, dal Dirigente del Servizio Bilancio dott. Quirino Voipe e del RUP ing. Lorenzo Le Donne, tenutesi nei giorni 11 maggio, 16 maggio e 12 luglio c.a., alla presenza della controparte rappresentata dall'Avv. Angelo De Angelis, advisor legale della Metrolatina Spa;

Visto lo schema di convenzione trasmesso in data 17/05/2007 ed acquisito al prot. con n° 50189, comprensivo degli ulteriori aggiustamenti apportati, nel corso degli incontri dell'11 e 16 maggio u.s., agli articoli 1, 2, 3 punto g), 7 punto j e m), 12, 17, 18, 19, 21, 25, 26 (allegato sub F);

Vista la nota del 26/07/2007 prot. 98 VIR/bem acquisita in atti in data 30/07/2007 con prot. n° 74798 (allegato sub G), con la quale la Soc. Metrolatina S.p.a., ha trasmesso gli emendamenti alla convenzione discussi il 12/07/2007 ed inerenti la ulteriore rivisitazione dell'art. 25;

Preso atto e confermato che le integrazioni sostanziali da apportare alla convenzione sono, quindi, relative agli articoli 1, 2, 3 punto g), 7 punto j e m), 12, 17, 18, 19, 21, 25, 26;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del procedimento che si allegano al presente provvedimento sub H);

Constatata la necessità, sulla base di quanto relazionato dal RuP ed emerso nel corso dell'istruttoria condotta, in più fasi, oltre che dal medesimo RuP, dal Direttore Generale e dal Dirigente del Servizio Bilancio, di apportare le integrazioni come sopra specificate allo schema di convenzione con il fine di migliorarne la struttura del tessuto convenzionale e contrattuale;

Constatato, altresì, che per fronteggiare la spesa di € 2.342.000,00, a copertura del finanziamento pubblico non assegnato dal CIPE, si rende necessario procedere ad apposita variazione di bilancio per l'annualità 2009 del bilancio pluriennale di previsione 2007/2009, come di seguito specificata:

MAGGIORI ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALITA' 2009			
CAPITOLO	CODICE MECC.	OGGETTO	IMPORTO
NUOVO 705/0	5.03.1130	MUTUO METROTRANVIA LT - LT SCALO	€ 2.342.000,00

MAGGIORI SPESE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALITA' 2009			
CAPITOLO	CODICE MECC.	OGGETTO	IMPORTO
NUOVO 2100/0	2.08.03.01	MUTUO METROTRANVIA LT - LT SCALO	€ 2.342.000,00

Acquisito in merito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con nota prot. n. 21 del 14/09/2007; acquisito agli atti con Prot. N. 87541 del 14/09/2007;

Visti e richiamati i precedenti provvedimenti:

- Delibera C.C. n. 139 del 29.12.2004;
- Delibera di GM n. 551 del 7.9.2005;
- Delibera di GM n. 750 del 25.11.2005;
- Delibera di GM n. 125 del 23.3.2006;
- Delibera di GM n. 12 del 18.01.2007

A voti unanimi

DELIBERA

Di confermare il proprio provvedimento n.12 del 18.01.07, avente ad oggetto "Licitazione privata per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione della Metrotranvia leggera di superficie di Latina - Linea 1 e Linea 2 - Art. 37 quater L. 109/94 e s.m.i. - Affidamento definitivo della Concessione al Promotore";

Atti Delibera n. 10/2015  
Comune di Latina

Di prendere atto delle valutazioni conclusive del Rup, dei pareri conclusivi espressi dagli advisor legali e finanziari nominati dall'amministrazione, nonché del contenuto dei report relativi al lavoro svolto negli incontri avvenuti con i rappresentanti della Metrolatina Spa;

Di approvare le integrazioni e/o modifiche allo schema di convenzione riformulando i relativi articoli nel testo che segue:

#### ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione le premesse ed i seguenti allegati:

- A. Progetto preliminare del Lotto 1°;
- B. Progetto preliminare del Lotto 2°;
- C. Piano economico-finanziario;
- D. Cronoprogramma del Lotto 1° e del Lotto 2°;
- E. Capitolato prestazionale conforme all'art. 24 del regolamento ed il Capitolato prestazionale dell'esercizio e della gestione del sistema di trasporto

Le Parti concordano che, in caso di difformità e/o contrasto tra le disposizioni di cui alla presente Convenzione e le disposizioni e principi contenuti nel Piano economico-finanziario e nella relativa relazione illustrativa, questi ultimi saranno considerati prevalenti ai fini interpretativi.

#### - ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione, ai termini di seguito riportati dovrà essere attribuito il significato espresso a fianco a ciascuno di essi, fermo restando che il plurale include il singolare.

- **Aree:** le aree pubbliche e private interessate dalla realizzazione dei lavori;
- **Certificato di ultimazione dei lavori:** il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori rilasciato dal Direttore dei lavori;

[Consiglio di Stato, s ez. 5a, n. 2435 del 20 aprile 2000](#)

L'Amministrazione non può modificare i contenuti originari dell'appalto, tenendo ferma la posizione dell'originario aggiudicatario; e ciò solo perché l'oggetto del rapporto (realizzazione e gestione dell'impianto) sarebbe immutato. Ogni procedura di gara d'appalto è connotata, infatti, da proprie caratteristiche intrinseche ed estrinseche (momento dell'indizione, natura e portata delle opere, tempi di realizzazione, valore dell'appalto, **modalità di finanziamento** etc.) che, se mutano in modo significativo, non possono non incidere anche sulla individuazione del soggetto da chiamarsi all'esecuzione delle opere.

[Consiglio di Stato, Adunanza Commissione Speciale n.1084 del 12 ottobre 2001](#)

Circa la rinegoziazione **al ribasso** dell'offerta aggiudicativa dopo l'aggiudicazione nelle gare pubbliche si legge: «Si introdurrebbe, in sostanza, un **elemento distorsivo** della stessa funzione della gara, nella misura in cui i concorrenti verrebbero indotti ad inglobare nelle offerte il rilievo economico insito nel successivo meccanismo della rinegoziazione».

Inoltre «[...] il divieto di rinegoziare le offerte deve razionalmente intendersi in linea di principio [...] anche successivamente all'aggiudicazione, in quanto la possibilità di rinegoziazione tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, modificando la base d'asta, finirebbe coll'introdurre **oggettivi elementi di distorsione della concorrenza, violando in tal modo i principi comunitari in materia**».

[Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6281 del 13 novembre 2002](#)

Va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o della realizzazione di un'opera, sia prima che dopo l'aggiudicazione, perché non vi è capacità di agire di diritto privato dell'Ente in tal senso ed, inoltre, vi è violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche. Infatti la modifica del corrispettivo richiesto o di altri elementi significativi dell'offerta risultata aggiudicataria, sia in aumento che in diminuzione, muta le condizioni su cui si è pervenuti all'aggiudicazione, con gli altri eventuali concorrenti che, se fossero stati a conoscenza dell'importo effettivo di aggiudicazione, avrebbero potuto orientare in modo diverso la propria offerta laddove, in esito a procedura concorsuale vengano rinegoziate dall'amministrazione appaltante con il soggetto prescelto come contraente, **vengono violate norme imperative ed inderogabili** sulla capacità contrattuale dell'ente con conseguente **nullità del contratto** posto in essere ed inidoneità di esso a produrre effetti.

[Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 1544 del 25 marzo 2003](#)

**E' illegittima** la rinegoziazione di elementi fondamentali del contratto con i partecipanti alla gara, poiché in tal modo si vanifica la procedura espletata, introducendo **“elementi oggettivi di distorsione della concorrenza”**.

[Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4167 del 14 luglio 2003](#)

Sono invalidi gli accordi con il contraente privato che contemplino diritti od obblighi diversi da quelli sanciti con l'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.

Infatti con la cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni del contratto, l'Ente procedente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale già instaurato - che resta inderogabilmente regolato dallo schema approvato con l'indizione della gara - e, quindi, la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale, **con conseguente invalidità di accordi di tal fatta.**